**OGGETTO: Circolare 30.2020 Seregno, 28 agosto 2020**

**SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI – DECRETO AGOSTO 2020**

Il Decreto di agosto [[1]](#endnote-1) prevede una nuova e diversa possibilità di rateizzazione dei versamenti già sospesi dalla legislazione precedente causa emergenza Coronavirus; inoltre prevede la possibilità di pagare il secondo acconto delle imposte ad aprile 2021 e un ulteriore mese di proroga per la riscossione coattiva.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni e versamenti tributari rinviati a seguito dell’emergenza sanitaria. Quanto segue fa riferimento per semplicità di lettura a contribuenti con esercizio fiscale coincidente con anno solare, con ricavi inferiori a 50 milioni di euro e con esclusione dei soggetti aventi domicilio fiscale nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

**Sospensione versamenti aprile maggio 2020 per Iva periodica - ritenute dipendenti e assimilati – addizionali - contributi previdenziali.**

L’art. 18, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata la prima norma di legge che ha sospeso i versamenti tributari e contributivi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, per i soggetti con ricavi o compensi anno 2019 inferiori a 50 milioni di euro.

La sospensione dei versamenti, rispettivamente per i mesi di aprile (per quanto dovuto relativamente al mese di marzo 2020) e di maggio (per quanto dovuto relativamente al mese di aprile 2020) 2020 riguarda:

1. le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
2. le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
3. l’IVA;
4. i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

La condizione per usufruire della sospensione dei versamenti di cui sopra è la **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, e nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019;

I predetti versamenti sono stati sospesi anche per:

i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ovvero del volume del fatturato o dei corrispettivi (tra i corrispondenti mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a quelli del 2019), nel periodo d’imposta precedente;

gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Cronologia delle successive proroghe dei versamenti.

L’art. 18, comma 7, del D.L. n. 23/2020, ha disposto che i versamenti di cui sopra sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

L’art. 126, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio - ha disposto che i versamenti sospesi sono prorogati al 16 settembre 2020 in un’unica scadenza, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Infine il Decreto Agosto - D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97 in vigore dal 15 agosto 2020, ha offerto un’opzione alle modalità di proroga per i suddetti versamenti sospesi. Consente:

1. o di saldare il debito tributario per i versamenti sospesi entro il 16 settembre 2020, o di suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (Ipotesi offerta dall’art. 126, del D.L. n. 34/2020);

2. oppure di effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del

50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020.

50% dei versamenti dovuti (a saldo), può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, tenendo presente che la prima rata del rateizzo scelto decorra dal 16 gennaio 2021 (art. 97, del D.L. n. 104/2020).

**Sospensione delle ritenute fiscali previste dall’art. 19, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella L. 5 giugno 2020, n. 40.**

L’art. 19, del D.L. n. 23/2020, aveva prorogato la sospensione dei versamenti di cui agli artt. 25 (**Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi**) e 25-bis (**Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,** di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, su richiesta dei sostituiti d’imposta che avessero: (i) il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; (ii) realizzato ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019; (iii) conseguito ricavi e compensi nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, senza aver sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

La proroga consisteva nel versare le suddette ritenute d’acconto fiscali, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

L’art. 126, comma 2, del D.L. n. 34/2020, proroga anche i suddetti versamenti di ritenute fiscali al 16 settembre 2020, oppure consente di usufruire di una rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Anche per questi adempimenti valgono le opzioni di versamento previste dall’art. 97 del Decreto Agosto di cui si è già fatto cenno.

**Acconto novembre 2020 delle imposte sui redditi e dell’IRAP**

Il termine di versamento di cui sopra è rimandato al 30 aprile 2021, nei confronti dei soggetti: (i) per i quali sono stati approvati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi nei limiti del tetto fissato, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione a cura del Ministro dell’economia e delle finanze; (ii) che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi ISA; (iii) che applicano il regime dei minimi (Art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111); che adottano il regime forfetario (Art. 1, commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190); (iv) che partecipano a società, associazioni e imprese (Artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati più sopra).

**La suddetta proroga è condizionata dal fatto di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020, rispetto al primo semestre dell’anno 2019.**

**Proroga riscossione coattiva L’art. 68, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,**

Con questa normativa è stato disposto che i termini dei versamenti, relativi alle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi di pagamento (Artt. 29 e 30, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122), **emessi nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2020** (termine del periodo di sospensione) sono prorogati e versati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi 30 settembre 2020).

Il suddetto art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, richiama l’art. 12, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che, tra l’altro, precisa che l’eventuale sospensione dei termini di versamento comporta anche, per un analogo periodo di tempo, la sospensione dei termini stabiliti per gli adempimenti anche processuali, oltre che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Stante questa situazione, **l’art. 99, del Decreto Agosto -** D.L. n. 104/2020 , ha posticipato il predetto termine finale di sospensione (31 agosto 2020) nel nuovo termine finale del 15 ottobre 2020, con la conseguenza che il **termine di pagamento è posticipato al** **30 novembre 2020** (entro la fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione).

**ALTRE SCADENZE NON PROROGATE.**

Per comodità di lettura, si riepilogano i principali versamenti non prorogati dal Decreto Agosto e che sono di imminente scadenza:

***Versamenti Iva – ritenute redditi lavoro dipendente – contributi – scadenza marzo 2020***

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

* alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (mese febbraio 2020);
* all’Iva (mese febbraio 2020);
* ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o a rate fino a un massimo di 4 mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il **16 settembre 2020** e le successive entro il 16 di ciascun mese. *Riferimenti: articolo 127, co. 1 lett. B) DL 34/2020.*

***Rottamazione e saldo e stralcio***

Con il decreto “Rilancio”, sono stati infatti prorogati i termini di pagamento delle rate dovute per le definizioni agevolate del 2019, di cui al Dl 23-10-2018, n. 119 (rottamazione), e della legge 30-12-2018, n. 145 (saldo e stralcio). È espressamente disposto che le definizioni agevolate siano fatte salve a condizione che il debitore effettui l’integrale versamento delle rate scadute o in scadenza nel 2020, entro il termine del 10 dicembre 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate.

Il [Decreto Agosto](https://quifinanza.it/soldi/video/approvato-decreto-agosto-misure-definitive-conte/406598/) non è intervenuto nemmeno sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. Per cui, il termine “ultimo” entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al **10 dicembre 2020.**

***Stop anche per gli avvisi bonari***

L’art. 144 del decreto “Rilancio” stabilisce la sospensione del pagamento anche per gli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità riguardanti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (articoli 36 bis e 36 ter, Dpr n. 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi, e [art. 54](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200005400000200&articolo=Articolo%2054%20bis) bis, Dpr n. 633/1972, in materia di Iva) e le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Più in particolare, si tratta delle somme richieste ai sensi degli articoli [2](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bAD9D19AF-B405-457D-8029-3E213285AD73%7d&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202), [3](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bAD9D19AF-B405-457D-8029-3E213285AD73%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203) e [3-bis](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bAD9D19AF-B405-457D-8029-3E213285AD73%7d&codiceOrdinamento=200000300000200&articolo=Articolo%203%20bis), Dlgs n. 462/1997, **in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020,** incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti avvisi bonari, per i quali si è scelta tale modalità di pagamento. Di fatto, quindi, sia una rimessione in termini dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio.

La norma prevede che i versamenti in questione potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo con scadenza nei giorni 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre.

***Acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione: se ne riparla a metà settembre***

Sospesi, dall’[art.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b8CC39829-12E9-45EB-8F50-DF0BF2BA7A14%7d&codiceOrdinamento=200014900000000&articolo=Articolo%20149) 149 del Dl “Rilancio”, i termini di una serie di versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Nel dettaglio, si tratta delle somme dovute a seguito di:

* atti di accertamento con adesione ([art. 7](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE7C6DF93-835F-4366-9422-A5C91C5E62FC%7d&codiceOrdinamento=200000700000000&articolo=Articolo%207), Dlgs n. 218/1997)
* accordo conciliativo (art. 48 e 48 bis, Dlgs n. 546/1992, rispettivamente conciliazione fuori udienza e conciliazione in udienza)
* accordo di mediazione ([art. 17-*bis*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d&codiceOrdinamento=200001700000200&articolo=Articolo%2017%20bis), Dlgs n. 546/1992)
* atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ([art. 12](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD50C516C-34CE-434E-878A-DF14ED068DE6%7d&codiceOrdinamento=200001200000000&articolo=Articolo%2012), Dl n. 70/1988; [art. 52](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bF8329663-0E29-48D2-85FA-08EC7F54BD4F%7d&codiceOrdinamento=200005200000000&articolo=Articolo%2052), Dpr n. 131/1986; [art. 34,](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b16F04D59-E306-4C1E-A7E6-66CB9754E158%7d&codiceOrdinamento=200003400000000&articolo=Articolo%2034)  commi 6 e 6-*bis*, Dlgs n. 346/1990)
* atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (articoli 10, 15 e 54, Dpr n. 131/1986)
* atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione ([art. 1](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b967F5360-01FA-4A43-9F15-8517098E7325%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201), comma 421, legge n. 311/2004)
* avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte ipocatastali, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.

Le somme dovute, anche quelle rateali in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio, potranno essere versate, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il **16 settembre 2020** oppure, a partire da quella stessa data, in un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Per gli atti elencati, è spostato al prossimo 16 settembre anche il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle commissioni tributarie.

E sempre al 16 settembre sono prorogate pure le scadenze degli atti definibili con l’**acquiescenza agevolata agli avvisi di accertamento e di liquidazione** ([art. 15](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE7C6DF93-835F-4366-9422-A5C91C5E62FC%7d&codiceOrdinamento=200001500000000&articolo=Articolo%2015), Dlgs n. 218/1997), i cui termini di versamento scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio, comprese eventuali somme rateali.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

 **Studio Commercialista Associato Contrino**

1. ##  Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104

## Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Capo VII Misure fiscali

# Articolo 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Testo in vigore dal 15 agosto 2020



1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

# Articolo 98 - Proroga secondo acconto ISA



1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

# Articolo 99

Proroga riscossione coattiva



1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114. [↑](#endnote-ref-1)